



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 9 gennaio 2024, n. 6

Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e dell'articolo 7 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, in materia di assunzioni di personale per il Comune di Luserna

D'iniziativa del **consigliere Luca Guglielmi (Fassa)**

Presentato il **9 gennaio 2024**

Assegnato alla **Sesta commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 9 gennaio 2024, n. 6

Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 7 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, in materia di assunzioni di personale per il Comune di Luserna

Art. 1

Integrazione dell'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Dopo il comma 3.3.1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, è inserito il seguente:

"3.3.2. In considerazione del ruolo del Comune di Luserna, quale unica rappresentanza istituzionale della minoranza linguistica cimbra sul territorio provinciale, e della particolare conformazione geografica di questo comune, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce criteri specifici per la determinazione della dotazione del personale dell'ente con conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 è ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare le prestazioni nell'ambito del segretario comunale, del servizio economico finanziario e dell'ufficio tecnico."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla minoranze linguistiche 2008 sono inserite le parole: ", assicurando ai comuni di minori dimensioni, in ragione della loro particolare conformazione geografica, la disponibilità di mezzi e di risorse di personale per la soddisfazione dei fabbisogni delle popolazioni interessate".

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede con le risorse disponibili sulla quota del fondo perequativo destinata ai comuni compresi nei territori germanofoni di cui all'articolo 6, comma 8, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).